


Spese di giustizia
May

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA VICARIO
Dr.ssa Enrica GABETTA



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Prot. n° 2378/SM/21

Alle Procure della Repubblica del distretto

LORO SEDI

Oggetto: spese di giustizia – autorizzazione all'uso del mezzo proprio

Alcuni Uffici hanno chiesto di conoscere l'orientamento di questo Ufficio in relazione alla rimborsabilità delle spese derivanti dall'uso del proprio automezzo da parte di ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria, su delega del PM (che, nel decreto di perquisizione, contempla anche tale facoltà), per raggiungere la sede della PG o il luogo del sequestro ai fini dell'assunzione dell'incarico. In questi casi, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio (che, come noto, può essere concessa solo dal Magistrato) interviene in data successiva alla nomina.

Con nota prot. n. 1316/SG/19 dell'8/2/2019, questo Ufficio aveva sottolineato che, per quanto riguarda l'uso del mezzo proprio da parte degli ausiliari del magistrato, "il rimborso spetta qualora sia stata concessa preventiva autorizzazione" e, pertanto, richiamava l'attenzione sull'opportunità di evitare la concessione *a posteriori* dell'autorizzazione, in quanto nel distretto era invalsa la prassi di omettere l'autorizzazione nel provvedimento di conferimento incarico emesso dal PM e di concederla successivamente "ora per allora". Nella nota suindicata si suggeriva, quindi, "in mancanza di autorizzazione preventiva all'uso del mezzo proprio, di liquidare l'importo corrispondente alla tariffa di prima classe sui servizi di linea...., ricorrendo

all'autorizzazione *a posteriori*... solo in mancanza di servizi di linea oppure quando il loro utilizzo risulti incompatibile con le esigenze istruttorie".

A parere di questo Ufficio, nel caso di nomina dell'ausiliario da parte della PG, l'autorizzazione posteriore alla nomina può considerarsi legittimata dalle ragioni di urgenza che non consentono di rivolgere tempestiva richiesta al Magistrato, nonché dalla circostanza che, contestualmente alla nomina, di regola, nel caso di consulenti informatici, l'ausiliario ritira i reperti sequestrati, il cui trasporto non sembra compatibile con l'uso dei servizi di linea, integrando, quindi, i casi prospettati nella nota dell'8/2/2019, in cui "l'utilizzo dei servizi di linea risulti incompatibile con le esigenze istruttorie".

Appare, comunque, indispensabile che l'ausiliario precisi, nella domanda di autorizzazione, che questa deve intendersi riferita oltre che, genericamente, ai viaggi successivi, anche al viaggio compiuto per il conferimento dell'incarico presso la sede della PG oppure nel luogo del sequestro.

Torino, 25/03/2021

Il Funzionario Delegato

Michele CHITTI



Il Procuratore Generale

Francesco Enrico SALUZZO

